

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1982

che modifica l'allegato II della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(82/859/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/287/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che occorre precisare le condizioni alle quali devono soddisfare le colture e le sementi, comprese le norme relative alla purezza varietale, per renderle conformi a quelle dei sistemi per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

considerando che alcune norme previste dalla direttiva 82/287/CEE sono prive di oggetto poiché, nel caso di talune specie, varie riproduzioni di sementi della categoria « sementi certificate » non sono ammesse;

considerando che, in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato II della direttiva 69/208/CEE deve essere pertanto modificato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 69/208/CEE, la tabella di cui al punto 1 della sezione I è modificata come segue:

1. Il termine « esclusivamente » è inserito nella colonna di sinistra, rispettivamente alla seconda

voce, dopo i termini « Brassica napus ssp. oleifera, diverse dalle varietà » e i termini « Brassica napus ssp. oleifera, varietà » e i termini « Brassica rapa, varietà ».

2. Nella colonna di sinistra, terza voce, secondo trattino, i termini « di prima riproduzione » sono soppressi.
3. Alle terza voce, le indicazioni del terzo trattino sono soppresse.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1983.

2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 131 del 13. 5. 1982, pag. 24.